

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 80  
del 27 MAG. 2019

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 58/2016 del 26/10/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di obbligato in solido, nonché di organizzatore di eventi dell'associazione "Spettacolo Trecastragni" con sede in Via T. Tasso n° 46 Trecastragni, per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 21/8/2016, a seguito di collocazione di volantini pubblicitari sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Ravanusa, Roma, Etna e Piazze Europa e Lucia mangano;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 03/11/2016;  
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;  
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 206,58 più € 14,00 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **220,58**;


**INGIUNGE**

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.  
San Giovanni La Punta, li 27 MAG. 2019

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
ISP



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.